


## CAPITOLO VIII

### SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI



BLOG UK

#### **ART. 45**

##### **PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER ESPERIMENTI - PRINCIPI**

Il Comune di Milano, nell'ambito delle proprie competenze, si adopera con ogni mezzo per limitare e ridurre il numero degli animali oggetto di sperimentazione, al fine della migliore tutela del loro benessere.

Il Comune svolge attività di monitoraggio delle attività di sperimentazione sugli animali praticate nel territorio comunale, segnalando situazioni che richiedono specifici accertamenti, sopralluoghi e controlli da parte del Dipartimento Veterinario della ASL, Guardie Zoofile e altre Autorità, secondo le rispettive competenze;

Il Comune promuove, attivandosi presso enti e privati, l'informazione sulla legge relativa all'obiezione di coscienza riguardo alla sperimentazione, nei confronti di studenti, ricercatori e operatori potenzialmente implicati in esperimenti sugli animali a qualsiasi titolo o scopo condotte.

Il Comune incentiva, anche grazie a borse di studio e protocolli d'intesa con l'Università, tesi e attività di ricerca finalizzate all'utilizzo di metodologie sostitutive e alternative alla sperimentazione animale.

In ottemperanza alla normativa vigente il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione che possono essere consegnati, a loro richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali

#### **ART. 46**

##### **UTILIZZO DI ANIMALI NELLA DIDATTICA**

All'interno del territorio cittadino non è consentito per alcun motivo l'utilizzo a fini didattici/sperimentali di animali vivi o uccisi allo scopo, all'interno delle scuole materne, elementari o superiori, quando ciò comporti violazione del benessere animale. Nell'ambito delle sue competenze, il Comune vigila affinché nelle Università l'utilizzo degli animali in attività didattiche avvenga solo in caso di inderogabile necessità quando non vi sia la possibilità di ricorrere ad altri sistemi dimostrativi, ai sensi della vigente normativa.

#### **ART. 47**

#### **PROGETTI DI RICERCA CHE COMPORTANO L'UTILIZZO DI ANIMALI**

Le comunicazioni di progetti sperimentali che prevedono l'utilizzo di animali avanzate dagli Istituti e dalle ditte che operano nel territorio vengono raccolte e catalogate dall'UTA a norma delle leggi vigenti.

Le statistiche riguardanti i progetti sperimentali pervenuti all'ufficio, comprendenti il numero degli esperimenti effettuati sul territorio comunale, i laboratori in cui vengono effettuati, il numero e le specie degli animali utilizzati, le tipologie di esperimento e altre informazioni eventualmente ritenute utili, verranno pubblicate sul sito del Comune di Milano e/o tramite altro mezzo di comunicazione, nel rispetto della normativa sulla privacy.

#### **ART. 48**

#### **AUTORIZZAZIONI**

In considerazione dello stato di avanzamento delle metodologie sostitutive e alternative alla sperimentazione animale, delle perplessità della comunità scientifica in merito alla validità dei risultati ottenuti, oltre che a valutazioni di tipo etico, il Comune di Milano non autorizza nuovi stabilimenti di allevamento e fornitura di animali per la sperimentazione o di ampliamento di quelli già autorizzati

Il Comune incentiva le attività di controllo da parte dei competenti organi di vigilanza dei registri di carico e scarico degli animali presenti all'interno degli stabilimenti di allevamento e fornitori di animali per la sperimentazione, secondo la normativa vigente.

#### **ART. 49**

#### **RECUPERO E RIABILITAZIONE ANIMALI DA LABORATORIO**

Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, possono essere avviati alla riabilitazione, sono ceduti a rappresentanti di associazioni protezionistiche di tutela degli animali, eventualmente anche stipulando apposite convenzioni.

Le Associazioni consegnatarie possono avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali recuperati, fermo restando che l'affido definitivo deve avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo. Il buon esito dell'adozione è monitorato dall'associazione, che, in caso di insuccesso, ritira gli animali adottati.

Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.